



COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO

**per la disciplina dell'istituto delle "specifiche
responsabilità" e dell'indennità di funzione per la
Polizia Locale.**

Approvato con Deliberazione Comunale della Giunta n. 312 del 06.12.2018

SOMMARIO

Articolo 1. FINALITA'

Capo I - INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Articolo 2 - APPLICABILITA' DELL'ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018

Articolo 3 - APPLICABILITA' DELL'ART. 70 QUINQUIES, COMMA 2, C.C.N.L. 21.05.2018

Articolo 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

Articolo 5 - REQUISITI E COMPENSI

Capo II INDENNITA' DI FUNZIONE PER LA POLIZIA LOCALE

Articolo 6 - APPLICABILITA' DELL'ART. 56 SEXIES DEL CCNL 21.05.2018

Capo III DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Articolo 7 – ECONOMIE

Articolo 8 - DECORRENZA, MODIFICHE O INTEGRAZIONI

REGOLAMENTO

per la disciplina dell'istituto delle "specifiche responsabilità" e dell'indennità di funzione per la Polizia Locale.

Articolo 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018, disciplina il conferimento, la graduazione e le modalità di erogazione del compenso per lo svolgimento dei compiti comportanti "specifiche responsabilità".
2. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018, disciplina altresì il conferimento, la graduazione e le modalità di erogazione dell'indennità di funzione per il personale appartenente al servizio di Polizia locale.
3. Il presente Regolamento non trova comunque attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa e non è applicabile ai titolari di Posizioni Organizzativa.

Capo I

INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Articolo 2 - APPLICABILITA' DELL'ART. 70 QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018

1. I dipendenti appartenenti alla categoria giuridica B, C e D, possono ricevere l'incarico per Specifiche Responsabilità, in presenza di un atto formale del Responsabile d'Area titolare di P.O., che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria professionale.
2. La dizione "*specifiche responsabilità*" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento", atteso che per i dipendenti delle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegato al contenuto della declaratoria professionale, ovvero costituisce il normale oggetto della loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.
3. L'erogazione di questa indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma, comunque, non riconducibili come superiori, perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D. lgs. 165/2001.

Articolo 3 - APPLICABILITA' DELL'ART. 70 QUINQUIES, COMMA 2, C.C.N.L. 21.05.2018

1. Le Specifiche Responsabilità del personale di categoria giuridica B, C e D, attribuite con atto formale del Sindaco (Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Ufficiale Giudiziario) o del Responsabile dell'Area titolare di P.O., derivano dalle qualifiche di:
 - Ufficiale di Stato civile, Anagrafe ed Elettorale;
 - Ufficiale Giudiziario, per funzioni attribuite ai messi notificatori;
 - Archivistici informatici, responsabili urp, responsabili di protezione civile.

Articolo 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. I Responsabili di settore adottano provvedimenti organizzativi motivati che individuano, per il Settore di competenza, un destinatario delle indennità di cui al precedente art. 2. Resta inteso che gli stessi Responsabili titolari di P.O. non potranno adottare i provvedimenti di che trattasi in assenza della contrattazione decentrata integrativa annuale che individui le risorse a disposizione dell'Ente per queste finalità, da svolgersi indicativamente entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
2. L'attribuzione degli incarichi di specifica responsabilità, almeno per la prima applicazione del regolamento e successivamente per mutamenti organizzativi, è preceduta da una fase istruttoria, adeguatamente pubblicizzata, durante la quale in conseguenza del tipo di specifica responsabilità individuata dal Comitato di direzione (segretario generale e responsabili titolari di p.o.), i dipendenti del Settore/Area presentano la candidatura a ricoprire l'incarico attraverso la consegna del proprio curriculum formativo - professionale al/ai responsabile/i di Settore/Area competente/i. La valutazione dei curricula presentati dovrà riscontrare l'esperienza lavorativa maturata nell'Ente o presso altri Enti, le conoscenze specialistiche, la preparazione culturale e l'aggiornamento a seguito di percorsi di formazione.
3. A pena di nullità, il provvedimento motivato di attribuzione delle specifiche responsabilità dovrà indicare tassativamente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 che danno diritto alla corresponsione dell'indennità.
4. I provvedimenti, previa visione del Segretario Generale, vengono trasmessi all'Ufficio Personale, ai fini della corresponsione della relativa indennità da erogare con decorrenza annuale.
5. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
6. L'indennità di cui ai precedenti articoli è commisurata al concreto esercizio di mansioni di responsabilità con esclusione dei periodi di congedo parentale e dei periodi di malattia con le modalità indicate dalla Circolare DFP 17.07.2008 n. 7, integrata con la Circolare 05.09.2008 n. 8, emanata in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.
7. Le indennità di cui all'art. 2 hanno valenza annuale e decadono il 31 dicembre di ogni anno.
8. Le indennità di cui all'art. 3 sono direttamente connesse alle responsabilità attribuite e si intendono prorogate di anno in anno, salvo mutamento delle mansioni assegnate.
9. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato:
 - in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi
 - in conseguenza dell'accertamento di inadempienze da parte dell'incaricato
 - in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale
 - per periodi di assenza diversi da quelli di cui al comma precedenti superiori a 60 giorni continuativi

Articolo 5 - REQUISITI E COMPENSI

1. Il budget annuo complessivamente destinato ai compensi di cui al presente regolamento è stabilito annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa.

2. L'importo relativo all'indennità di cui all'art. 2 è determinato in un valore compreso tra € 350,00 e € 3.000,00, tenuto conto delle risorse disponibili. L'individuazione dell'importo da attribuire effettivamente alla specifica responsabilità è determinato secondo il valore attribuito secondo le caratteristiche della tabella sottostante:

F1 A — —	Varietà, Incertezza e complessità dei progetti, degli endoprocedimenti e dei processi Gestiti	0-20 — —
F2A — —	Coordinamento di almeno due dipendenti	0-20 — —
F3A — —	Eterogeneità delle decisioni da assumere	0-20 — —
F4A — —	Complessità delle relazioni verso l'esterno o verso l'interno	0-20 — —
F5A — —	Rilevanza del lavoro nella responsabilità amministrativa, civile o penale	0-20 — —

Totale punteggio su base 100

(es: $F1A\ 20 + F2A\ 20 + F3A\ 10 + F4A\ 10 + F5A\ 10 = 70\%$ ($0.70 * 3000 = 2100\text{€}$ valore della indennità di SR)

3. L'importo relativo alla specifica responsabilità di cui all'art. 3 è di € 350,00 annui.

4. Il compenso di cui al precedente art. 3 viene corrisposto esclusivamente al personale al quale, con atto formale, è stata attribuita la relativa qualifica.

Capo II

INDENNITA' DI FUNZIONE PER LA POLIZIA LOCALE

Articolo 6 - APPLICABILITA' DELL'ART. 56 SEXIES DEL CCNL 21.05.2018

1. Il personale appartenente alla Polizia Locale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, è riconosciuta una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.
3. All'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal precedente Capo I, ove compatibili.
4. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies, comma 1.
5. L'indennità di cui al presente articolo:
 - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5, CCNL 21.05.2018;
 - b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018;
 - d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
 - e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies CCNL 21.05.2018;
5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate.
6. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL 21.05.2018.

Capo III

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Articolo 7 - ECONOMIE

1. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento saranno destinati all'incremento del Fondo per lo Sviluppo delle Risorse Umane e della Produttività Collettiva.

Articolo 8 - DECORRENZA, MODIFICHE O INTEGRAZIONI

1. Il presente Regolamento ha valenza sperimentale in attesa del rinnovo del CCDI (parte giuridica) e potrà essere revisionato a seguito di modifiche strutturali dell'ente.
2. Per l'anno 2018, il Comitato di direzione può stabilire di prescindere dalla fase istruttoria di cui all'art. 4 comma 2 e tener conto esclusivamente dei provvedimenti organizzativi già adottati per l'attribuzione di "specifiche responsabilità" che rispettino i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dall'adozione da parte della Giunta Comunale. Eventuali modifiche o integrazioni saranno oggetto di preventiva concertazione con le OO.SS. e la R.S.U.
